

**COMUNE DI ATRIPALDA
(PROVINCIA DI AVELLINO)**

STATUTO

APPROVATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERA C.C. N° 82 DEL 24/10/2001 (PUBBLICATO SUL B.U.R.C – SUPPLEMENTO AL N° 10 DEL 11/02/2002) **MODIFICA ART. 26, COMMA 1, DELIBERA C.C. N° 13 DEL 18/05/2005** (PUBBLICATO SUL B.U.R.C. N° 35 DEL 18/07/2005)
MODIFICA ART. 6 - DELIBERA C.C. N. 37 DEL 28/11/2013.
MODIFICA ART.11 - ISTITUZIONE DEL "QUESTION TIME" DELIBERA C.C. N.5 DEL 17/03/2015
MODIFICA ART.8 – DELIBERA C.C. N. 40 DEL 29/09/2022
INTEGRAZIONI ART.16, 16BIS E 16 TER – DELIBERA C.C. N. 40 DEL 29/09/2022
RIFORMULAZIONE ART. 21 - DELIBERA C.C. N. 40 DEL 29/09/2022

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1: *Autonomia Statutaria***
- ART. 2: *Finalità***
- ART. 3: *Territorio e sede comunale***
- ART. 4: *Stemma e gonfalone***
- ART. 5: *Consiglio comunale dei ragazzi***
- ART. 6: *Consulta Giovanile***
- ART. 7: *Programmazione e cooperazione***

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ATTRIBUZIONI

CAPO I : ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

- ART. 8: *Organi***
 - ART. 9: *Deliberazioni degli organi collegiali***
- CAPO II : CONSIGLIO COMUNALE**
- ART. 10: *Consiglio comunale***
 - ART. 11: *Sessioni e convocazione***
 - ART. 12: *Linee programmatiche di mandato***
 - ART. 13: *Commissioni***
 - ART. 14: *Consiglieri***
 - ART. 15: *Diritti e doveri dei consiglieri***
 - ART. 16: *Gruppi consiliari***

CAPO III: SINDACO

- ART. 17: *Sindaco***
- ART.18: *Pubblicità delle spese elettorali***
- ART.19: *Attribuzioni di amministrazione***
- ART. 20: *Attribuzioni di vigilanza***
- ART. 21: *Attribuzioni di organizzazione***
- ART. 22: *Vice Sindaco***

ART. 23: *Mozioni di sfiducia*

ART. 24: *Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco*

CAPO IV: GIUNTA COMUNALE

ART. 25: *Giunta comunale*

ART. 26: *Composizione*

ART. 27: *Nomina*

ART. 28: *Funzionamento della Giunta*

ART. 29: *Competenze*

TITOLO III

FORME DI PARTECIPAZIONE. PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI. DIFENSORE CIVICO - RAPPORTI CON ALTRI ENTI. INTERVENTI DI ASSISTENZA. INTEGRAZIONE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

CAPO I: FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 30: *Principi Generali* ART. 31: *Pari opportunità* ART. 32: *Consultazioni*

ART. 33: *Interrogazioni - Istanze e Petizioni*

ART. 34: *Proposte*

ART. 35: *Libere forme associative*

ART. 36 : *Volontariato*

ART. 37 : *Organismi di partecipazione*

ART. 38 : *Referendum*

ART.39 : *Referendum consultivo*

ART.40 : *Referendum abrogativo*

ART.41 : *Referendum propositivo*

CAPO II: PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI

ART. 42: *Partecipazione al procedimento amministrativo*

ART. 43: *Accesso agli atti*

ART. 44: *Diritto di informazione*

CAPO III: DIFENSORE CIVICO

ART. 45: *Difensore Civico*

ART. 46: *Elezione - Durata in carica -Revoca*

CAPO IV: RAPPORTI CON ENTI

ART. 47: *Rapporti con la Regione Campania*

ART. 48: *Rapporti con la Provincia di Avellino*

CAPO V

INTERVENTI DI ASSISTENZA - INTEGRAZIONE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE -

ART. 49: *Compiti del Comune*

ART. 50: *Modalità di coordinamento*

ART. 51: *Servizio di segreteria per i portatori di handicap*

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 52: *Obiettivi dell'attività amministrativa*

CAPO I: GESTIONE SERVIZI PUBBLICI

ART. 53: *Servizi pubblici comunali*

ART. 54: *Forme di gestione dei servizi pubblici*

ART. 55: *Pubblicità degli atti*

ART. 56: *Aziende speciali*

ART. 57: *Struttura delle aziende speciali*

ART. 58: *Istituzioni per i servizi sociali*

ART. 59: *Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni*

ART. 60: *Società per azioni o a responsabilità limitata*

ART. 61: *Obbligo di riferire al Consiglio*

CAPO II: FORME ASSOCIATIVE

ART. 62: *Convenzioni*

ART. 63: *Consorzi*

ART. 64: *Accordi di programma*

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I: UFFICI

ART. 65: *Regolamenti di organizzazione*

ART. 66: *Indirizzo politico - Funzioni - Responsabilità*

ART. 67: *Struttura organizzativa*

ART. 68: *Diritti e doveri dei dipendenti*

CAPO II:

IL SEGRETARIO COMUNALE - IL DIRETTORE GENERALE - IL VICESEGRETARIO - I RESPONSABILI DI SETTORE

ART. 69: *Segretario comunale* **ART. 70:** *Il vicesegretario comunale*

ART. 71: *Direttore generale*

ART. 72: *Obbligo di astensione*

ART. 73: *Responsabili di unità organizzative di massimo livello*

TITOLO VI

LA RESPONSABILITÀ

ART. 74: *Responsabilità patrimoniale*

ART. 75: *Risarcimento del danno patrimoniale*

ART. 76: *Responsabilità verso i terzi* **ART. 77:** *Responsabilità amministrativa*

ART. 78: *Responsabilità contabile*

ART. 79: *Prescrizione dell'azione*

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 80: *Ordinamento*

ART. 81: *Attività finanziaria del Comune*

ART. 82: *Diritti del contribuente*

ART. 83: *Amministrazione dei beni comunali*

ART.84: *Bilancio comunale* ART.85: *Rendiconto della gestione*

ART. 86 : *Attività contrattuale*

ART. 87: *Collegio dei revisori dei conti*

ART. 88: *Tesoreria*

ART. 89: *Controlli interni*

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 90: *Disposizioni finali*

ART. 91: *Entrata in vigore*

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1: *Autonomia Statutaria*

1. Il Comune di Atripalda:

- a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- b) è ente democratico che crede nei principi della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell' autonomia degli enti locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del criterio secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

ART. 2: *Finalità*

- 1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
- 2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
- 3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale proiettata alla costruzione di una società multietnica;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e dei minori;
 - g) promozione e tutela dell'equilibrato assetto del territorio e concorso, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future con particolare riguardo alle bambine ed ai bambini. Tutela della salute dei cittadini e salvaguarda altresì della coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
 - h) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 3: *Territorio e sede comunale*

- 1. Il territorio del Comune si estende per 8.5 kmq, confina con i comuni di Manocalzati, S. Potito Ultra, Cesinali, Aiello del Sabato, Sorbo Serpico, Santo Stefano del Sole ed Avellino.
- 2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Municipio

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze accertate dal Consiglio Comunale.

4. All'interno del territorio del Comune di Atripalda non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 4: Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città di Atripalda, concesso con R.D. del 18/7/1867.

2. Lo stemma del Comune raffigura un braccio che impugna un bastone ornato da tre fettucce pendenti (baculum iustitiae), sormontato da una corona.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5: Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6: Forum dei giovani

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva promuove l'elezione del Forum dei giovani.

2. Il Forum ha le seguenti finalità:

- Fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti di loro particolare interesse;
- Offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;
- Permettere agli enti suddetti di consultare i giovani su questioni specifiche;
 - Fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;
 - Offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed organizzazioni giovanili;
- Favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli entilocali;
 - Dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, formandoli alla vita democratica e alla gestione della vita della comunità;
 - Promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche Giovanili;
 - Promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani;
 - Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani dell'Ente in collaborazione con le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori dello stesso;

- Favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione locale, giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi relativi;
 - Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
 - Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione rivolti ai giovani;
 - Promuovere forme di socializzazione a favore di anziani e diversamente abili
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Forum dei Giovani sono stabilite con apposito Regolamento.

ART. 7: Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, ispirandosi ai principi della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Avellino e con la Regione Campania ed altri Enti territoriali, partecipando nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni, nonché analoghe istituzioni di altri Stati.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ATTRIBUZIONI

CAPO I : ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

ART. 8: Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e il **Presidente del Consiglio Comunale**; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
5. **Il Presidente del Consiglio è organo monocratico al quale fa capo la convocazione e la presidenza delle sedute del Consiglio Comunale.**

ART. 9: Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vicesegretario.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II : CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10: Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, e nomina i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 11: Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o di urgenza.
2. Al fine della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le convocazioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Le sedute sono valide se è presente in prima convocazione la metà del numero dei consiglieri assegnati ed in seconda convocazione almeno i due quinti.
5. Nel computo di cui al comma precedente va incluso anche il Sindaco.
6. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto, promuovendo incontri sui temi di particolare interesse comunale.
7. Nei casi in cui sia prevista la trattazione di argomenti di particolare rilievo, locale e non, il Consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta, con la partecipazione e il diritto d'intervento di rappresentanti di associazioni, Enti, istituzioni e singoli cittadini.
8. Al fine di dibattere problematiche inerenti l'attività politico-amministrativa dell'Organo della Città, nonché argomenti di elevato interesse sociale ed economico, è istituito il Question Time che consiste nella convocazione, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di una seduta speciale cui sono presenti il Sindaco e/o gli Assessori e Consiglieri interessati direttamente dalle problematiche trattate. Il Question Time non ha funzioni deliberanti ma solo informative, aperto a un qualsiasi quesito, sempre che sia fondato e pertinente. Il Question Time è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 12: Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale, nei successivi 20, giorni ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il procedimento deve concludersi nel termine di 90 giorni da quello di cui al comma 1.
4. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal consiglio, sia per motivi ed eventi

sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie predisponendo il documento di adeguamento delle linee programmatiche e lo trasmette al consiglio.

ART. 13: Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. La Commissione di indagine, in particolare, svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune, oggetto dell'indagine, ad ogni altro atto connesso del quale l'Ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire. Può sentire il segretario comunale, il direttore generale, i Responsabili di Settore ed i dipendenti. Le sedute sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori si concludono con la presentazione al Consiglio, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita deliberazione. I commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Dette relazioni sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per l'assunzione di eventuali provvedimenti.

ART. 14: Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
4. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate dal consigliere interessato.

ART. 15: Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo vanno presentate per iscritto. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati, di norma, rispondono nella successiva seduta consiliare ovvero entro 30 giorni.
4. I consiglieri comunali hanno accesso agli atti, nonché il diritto di ricevere le notizie e le informazioni, in possesso del Comune, utili ai fini dell'espletamento del loro mandato. Le

modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.

5. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione e ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi conseguiti entro 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

7. Su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, il Presidente (Sindaco) è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro un termine non superiore a 20 giorni, ed a inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

8. I consiglieri comunali, nell'espletamento del proprio mandato, saranno esentati, per materie riguardanti l'azione amministrativa, dalle tasse previste per l'affissione dei manifesti.

ART. 16: Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco, **al Presidente del Consiglio** e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 16 bis: Il Presidente del Consiglio

La Presidenza del Consiglio è attribuita al Presidente del Consiglio eletto con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nel primo scrutinio, e con la maggioranza assoluta nel secondo. A lui spettano tutti i poteri di cui all'art. 16 ter. In casi di assenza o impedimento quest'ultimo è sostituito dal Sindaco.

ART. 16 ter: Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio: a) rappresenta il Consiglio Comunale; b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio anche su iniziativa di un quinto dei consiglieri comunali, presiede la seduta e ne dirige i lavori; c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio; d) sovrintende alla corretta e pacifica tenuta dei lavori consiliari e ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale; f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo; g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento; h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; i) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare. l) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

CAPO III: SINDACO

ART. 17: Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di

cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione dei provvedimenti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune; egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. 18: Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna lista devono presentare presso la Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute. La presentazione delle liste va accompagnata invece da una dichiarazione preventiva di spesa cui la lista ed i candidati intendono vincolarsi.
2. I documenti di cui al precedente comma sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 19: Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare egli:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) esercita, altresì le altre funzioni attribuitegli come autorità locale nelle materie previste dalle specifiche disposizioni di legge;
- f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - g) conferisce e revoca al segretario comunale, con provvedimento motivato, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - h) nomina i responsabili dei settori e attribuisce gli incarichi dirigenziali; affida inoltre quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 20: Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 21: Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - b) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio, unitamente al Presidente, in quanto di competenza consiliare.

ART. 22: ViceSindaco

1. Il viceSindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il conferimento delle deleghe agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 23: Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; essa viene notificata al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri entro le ore 24 e verrà messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 24: Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, indirizzate al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro acquisizione al protocollo ovvero dalla presentazione delle stesse in Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal viceSindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO IV: GIUNTA COMUNALE

ART. 25: Giunta comunale

1. La Giunta è organo d'impulso; collabora col Sindaco nel governo del Comune; impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
 2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- In particolare la Giunta ha le seguenti attribuzioni:
- a) può proporre al consiglio i regolamenti ed ogni altro atto o provvedimento di competenza consiliare;
 - b) approva progetti e programmi esecutivi e attuativi degli indirizzi generali del consiglio;
 - c) approva, su proposta del direttore generale, il piano con il quale, in esecuzione di quanto previsto nel bilancio previsionale, assegna ai responsabili dei settori gli obiettivi da perseguire

nella loro attività, fornisce agli stessi i criteri e gli indirizzi ai quali attenersi nell'esercizio delle competenze gestionali ad essi riservate, ed affida loro le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi stabiliti;

- d) stabilisce i criteri generali per l'adozione delle determinazioni a contrattare;
- e) adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) approva le modifiche alla dotazione organica, gli accordi in materia di contrattazione collettiva decentrata e gli strumenti finalizzati alla verifica della produttività, dei carichi di lavoro e della realizzazione dei programmi, nonché al controllo interno di gestione;
- g) adotta i provvedimenti in materia di impegno di spesa che la legge e il regolamento non demandano ai responsabili dei settori;
- h) autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune nelle vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. La nomina del legale avviene ai sensi dell'art. 19 lett. h) del presente statuto;
- i) Nelle controversie tributarie può autorizzare il Sindaco a delegare l'assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi a rappresentare il Comune con tutti i poteri connessi.

3. La Giunta annualmente, di norma in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo, riferisce al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 26: *Composizione*

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori entro il massimo previsto dalla legge, di cui uno investito della carica di Vicesindaco-
- 2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, in numero non superiore a due , purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza .
- 3. Il viceSindaco non può essere nominato tra gli assessori esterni.
- 4. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e intervengono nella discussione anche se non hanno diritto di voto.

ART. 27: *Nomina*

- 1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori revocati o dimissionari.
- 3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.
- 4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 28: *Funzionamento della Giunta*

- 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
- 2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.

3, La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 29: Competenze

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei settori comunali.

TITOLO III

FORME DI PARTECIPAZIONE. PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI. DIFENSORE CIVICO - RAPPORTI CON ALTRI ENTI . INTERVENTI DI ASSISTENZA. INTEGRAZIONE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPAE.

CAPO I: FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 30: Principi Generali

1. Il Comune uniforma la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati garantendone, con modi e strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio; favorisce, a tal fine, il costituirsi di Associazioni e di organizzazioni del volontariato e della cooperazione, intese a concorrere con metodo democratico all'attività istituzionale dell'ente, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, e garantisce il rispetto dei principi costituzionali di libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi ed organismi locali.
3. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune nella quale sono compresi anche gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe da almeno tre anni.

ART. 31: Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, adegua la propria azione alla normativa statale e regionale ed adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità.
2. Nella Giunta, negli Organi Collegiali del Comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti è promossa la presenza di entrambi i sessi.
3. E' istituita la Commissione per le pari opportunità al fine di contribuire all'attuazione di principi di effettiva eguaglianza tra i cittadini come previsto dalla Costituzione e dalle leggi in materia. In particolare favorisce la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella partecipazione alla vita associativa, politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella famiglia e nelle professioni. La commissione ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere pareri di propria iniziativa o su sollecitazione di cittadini o di organismi istituzionali sui provvedimenti di competenza del Comune che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
 - b) formulare proposte e stimolare iniziative volte a qualificare o riqualificare la presenza femminile nel mondo del lavoro con specifico riferimento a quelle attività nelle quali tale presenza è carente;

c) promuovere e svolgere ricerche ed inchieste sugli aspetti più significativi della condizione femminile nel territorio comunale, con particolare riguardo a quelli connessi al disagio sociale, valutando l'opportunità di divulgazione dei dati acquisiti.

4. La Commissione di cui al comma precedente è composta da sole donne indicate dai gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale in ragione di due per ogni gruppo, scelte anche al di fuori del civico consesso preferendo, in tal caso, le donne aderenti ai movimenti femminili di partiti politici o alle associazioni femminili presenti sul territorio ovvero esperte e studiose della condizione femminile e delle pari opportunità. La commissione è presieduta da un consigliere comunale donna, appositamente delegato dal Sindaco.

ART. 32: Consultazioni

1. Il Comune, nelle materie di competenza locale e con deliberazione del Consiglio Comunale, può promuovere la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, della cooperazione e delle altre formazioni economiche e sociali, su provvedimenti di loro interesse, nelle forme di volta in volta stabilite dallo stesso Consiglio Comunale.

2. L'esito delle consultazioni deve essere menzionato e valutato in sede di adozione dei conseguenti provvedimenti inerenti le materie che ne hanno formato oggetto.

3. La consultazione può essere indetta anche per categoria di cittadini.

4. Le spese delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi promotori a loro spese.

ART. 33: Interrogazioni - Istanze e Petizioni

1. I cittadini, le Associazioni, le Organizzazioni sindacali ed i soggetti esponenti di interessi collettivi in genere possono rivolgere, per iscritto, agli Organi dell'ente interrogazioni, istanze e petizioni per richiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione ovvero per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Sindaco provvede a sottoporre l'argomento all'esame degli organi collegiali o tecnici entro venti giorni dal ricevimento, secondo le rispettive competenze. L'esito della decisione è comunicato agli interessati comunque entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le interrogazioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni da non meno di 100 cittadini.

4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità e ogni altra modalità e procedura inerente l'esercizio delle suddette facoltà.

ART. 34: Proposte

1. Per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e di competenza consiliare i cittadini possono esercitare diritto di iniziativa presentando proposte al Consiglio comunale.

2. Le proposte, redatte anche in articoli, devono essere sottoscritte da almeno 250 cittadini.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le materie inerenti i tributi e il bilancio, le designazioni e le nomine, le espropriazioni per pubblica utilità, il personale comunale, il funzionamento del Consiglio Comunale, le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione.

4. Il regolamento di partecipazione disciplina le modalità della raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Ove tale termine non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio e chiedere la iscrizione di diritto dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ART. 35: Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini senza fini di lucro, agevolandone la formazione anche con apporti di natura patrimoniale e la messa a disposizione di sedi e strutture; assicura l'accesso ai dati in possesso dell'Amministrazione e l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. E' istituito, per i fini di cui al precedente comma, l'Albo delle Associazioni che operano sul territorio comunale. Esso è redatto a cura del Comune secondo le modalità indicate dalla delibera istitutiva, che ne definisce i criteri ed i requisiti minimi di iscrizione ed i motivi che ne determinano la cancellazione.

ART. 36: Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
3. Il volontariato potrà esprimere alla Giunta Comunale il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare con l'Ente a progetti, strategie, studi e sperimentazioni anche gestionali di servizi e di utilità sociale.

ART. 37: Organismi di partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale, per la cura di interessi rilevanti in specifici settori di attività ovvero per la valorizzazione di specifiche istanze proprie di collettività frazionarie o di quartiere può promuovere la costituzione di appositi organismi quali consulte e comitati di quartiere, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi dell'Ente con apporto di competenze e conoscenze specifiche ed il confronto di diverse istanze.
2. E' istituito il comitato di quartiere di Albanite in considerazione della sua estensione, ubicazione e caratteristiche.
3. Il regolamento comunale di partecipazione, assumendo a base la valutazione degli interessi coinvolti, classificabili per materia o per ambiti territoriali circoscritti, definisce i criteri di individuazione e di riconoscimento dei suddetti organismi, le finalità da perseguire e la composizione degli organi rappresentativi.
4. Gli organismi di partecipazione, in relazione alle materie rientranti nei singoli settori di attività o per interventi riferiti a sfere circoscritte del territorio comunale, possono esprimere pareri, rilievi, risoluzioni e proposte, su cui gli organi competenti hanno l'obbligo di pronuncia, secondo criteri, modalità e procedure stabiliti nelle norme regolamentari.
5. I pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione Comunale debbono essere rimessi entro il termine massimo di giorni venti dalla richiesta.
6. I rilievi, le risoluzioni e le proposte, emessi dagli organismi competenti per autonoma iniziativa, vanno trasmessi al Sindaco per il successivo inoltro agli organi dell'Amministrazione, secondo le rispettive competenze, i quali hanno l'obbligo di comunicare all'organismo interessato nel termine di giorni trenta dal ricevimento, le determinazioni conseguentemente adottate.

ART. 38: Referendum

1. Un numero di cittadini residenti non inferiore a 700 può richiedere che vengano indetti referendum consultivi, propositivi o abrogativi nelle materie di competenza comunale; tale

diritto è riconosciuto anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe da almeno tre anni.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) nomine, revoche, designazioni ed in generale deliberazioni e questioni concernenti persone;
- e) personale del Comune.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. All'atto della indizione il Consiglio Comunale può estendere la partecipazione a referendum anche ai cittadini che abbiano compiuto i 16 anni.

7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

11. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.

ART. 39 : Referendum consultivo

1. Il Referendum consultivo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi riguardo a piani, programmi, progetti ed ogni altro argomento, fatta eccezione per quelli esclusi dalle Leggi e dallo Statuto, esprimendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le relative determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente nella comunità-

2. Esso può essere indetto con delibera adottata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, il consiglio Comunale adotta le determinazioni conseguenti, coerentemente con le indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

ART. 40 : Referendum abrogativo

1. Referendum abrogativo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi sull'abrogazione, totale o parziale, di atti o provvedimenti, per i quali lo Statuto non preveda l'impossibilità di indire referendum. L'approvazione della proposta referendaria

determina la caducazione dell'atto e delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 90° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione. Il Referendum abrogativo è valido se per esso ha partecipato il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 41 : Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi in merito a una proposta, strutturata in uno o più articoli, diretta all'adozione di provvedimenti generali. L'approvazione della proposta referendaria determina l'assunzione delle conseguenti risoluzioni entro 90 giorni da parte degli organi competenti.

2. Il referendum propositivo è valido se ad esso ha partecipato il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

CAPO II: PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI

ART. 42: Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è espressamente disciplinata ovvero esclusa dalla legge, l'avvio di ogni procedimento deve essere comunicato a coloro nei cui confronti il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge devono intervenire.

2. Qualora da un provvedimento possa derivare un rilevante pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'inizio del procedimento deve essere parimenti loro comunicato.

3. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

4. Il Comune deve dare notizia dell'inizio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale devono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

5. Il regolamento, in rapporto alle diverse categorie di atti, stabilisce quali siano i soggetti ai quali va comunicato l'inizio del procedimento ed individua i dipendenti responsabili dei procedimenti ovvero definisce i meccanismi per la loro individuazione.

6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità oppure il numero o la indeterminatezza dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla stessa, provvedendo a rendere noti gli elementi di cui al comma 4 a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni o con altri mezzi che garantiscano comunque forme di idonea pubblicità ed informazione.

7. I soggetti aventi diritto possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare, entro i termini fissati dal regolamento per ciascun tipo di procedimento, istanze, memorie scritte, proposte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle osservazioni e delle proposte pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto, la cui adozione può essere preceduta da contraddittorio orale.

9. In accoglimento di osservazioni e proposte pervenute, l'Organo competente, ai fini della determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione del provvedimento stesso, può concludere accordi con i soggetti interessati in conformità di quanto previsto dall'art. 11 della legge 7/8/1990 n. 241.

ART. 43: Accesso agli atti

1. Chiunque ha libero accesso alla consultazione degli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia degli atti e documenti. Il regolamento ne disciplina forme e modalità, assicurando l'immediatezza dell'accesso, la gratuità dell'esame, l'addebito dei soli costi di copia, la massima semplicità delle procedure.
4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta scritta motivata dell'interessato, ad eccezione dei cittadini residenti che non hanno l'obbligo di motivare il proprio interesse.
5. In caso di diniego da parte del responsabile dell'accesso, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
6. Nel caso di cui al comma precedente devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 44: Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce nel diritto all'informazione uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio situato in apposito spazio nell'atrio del palazzo comunale, facilmente accessibile a tutti, e su indicazione del Sindaco in appositi spazi pubblici.
3. L'affissione all'albo pretorio viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. L'Ente deve, di norma, avvalersi dei mezzi di comunicazione tecnologicamente avanzati, ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

CAPO III: DIFENSORE CIVICO

ART. 45: Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del "Difensore Civico" a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Difensore Civico, di propria iniziativa o a richiesta dei cittadini singoli o associati, nonché di formazioni ed organismi sociali e sindacali, e comunque di chiunque vi abbia interesse, interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli Enti o Aziende da essa dipendenti, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del procedimento amministrativo e l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti.
3. Il Difensore Civico può esercitare, ove lo ritenga opportuno, l'azione popolare ed i ricorsi di cui all'art. 9 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.L.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore Civico è "Pubblico Ufficiale" e non ha alcuna dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi comunali. Egli ha possibilità di accesso agli atti, provvedimenti, documenti ed uffici comunali; convoca i titolari di settore, al fine di acquisire elementi di conoscenza, dandone contemporanea comunicazione al Sindaco e al segretario comunale; relaziona periodicamente al Consiglio Comunale, e comunque entro il mese di gennaio di ciascun anno, circa l'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando i

casi esaminati, i risultati raggiunti, le eventuali disfunzioni riscontrate nello svolgimento dell'azione politico-amministrativa e proponendo suggerimenti e correttivi.

5. Il Difensore Civico ha obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ove abbia conoscenza di fatti costituenti reato.

6. Il Difensore Civico ha un proprio ufficio e le spese per il relativo funzionamento saranno oggetto di stanziamenti in apposito capitolo del bilancio preventivo.

7. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione pari all'indennità di carica prevista per gli assessori comunali oltre all'indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio nelle misure di legge.

ART. 46: Elezione - Durata in carica -Revoca

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 40° anno di età e non superato il 70°, in possesso di provata esperienza e cultura giuridico - amministrativa e di comprovata moralità.

2. Nella stessa seduta, qualora dopo due votazioni non si sia raggiunto il quorum richiesto, alla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta.

3. Il Difensore Civico è funzionario onorario, deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. L'incarico è incompatibile con ogni altra carica pubblica di ogni ordine e grado. Eventuali cause di incompatibilità non rimosse entro 30 gg. dalla elezione comportano la decadenza di diritto dalla nomina.

4. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

5. Il Difensore Civico dura in carica fino allo scadere del Consiglio Comunale che lo ha eletto; può essere rieletto una sola volta; svolge le proprie funzioni sino all'entrata in carica del successore.

6. Il Difensore Civico può essere revocato con la stessa procedura di nomina, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle funzioni del proprio ufficio.

7. In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Comunale provvede entro 30 gg.

CAPO IV: RAPPORTI CON ENTI

ART. 47: Rapporti con la Regione Campania

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione Campania; formula a tal fine proposte raccolte e coordinate dalla Provincia di Avellino la quale accerta la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

2. Nell'ambito della programmazione comunale saranno comunque rispettati gli indirizzi generali di assetto del territorio e le procedure dettate dalla legislazione della Regione Campania.

3. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento della circoscrizione della Provincia di Avellino di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei criteri di cui al III° comma dell' art. 21 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e degli indirizzi di coordinamento della Regione Campania espressi ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

4. L'iniziativa è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 48: Rapporti con la Provincia di Avellino

1. Il Comune, nell'ambito della legge regionale, attua forme di cooperazione con i Comuni del territorio regionale, con le Comunità Montane e con la Provincia di Avellino al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune di Atripalda e la Provincia di Avellino concorrono congiuntamente alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Campania e provvedono, per le rispettive competenze, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune, in collaborazione con la Provincia di Avellino, ove ne ravvisi l'opportunità, sulla base dei programmi della Provincia stessa, può esercitare attività e realizzare opere di rilevante interesse pubblico, anche ultracomunale, nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo. Per la gestione di dette attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia di Avellino può adottare le forme gestionali previste per i servizi pubblici di cui al presente Statuto.

4. Qualora il Comune di Atripalda sia individuato sede di circondario provinciale ai sensi dell'art. 21, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, favorisce l'istituzione e l'allocatione degli Uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Provinciale.

CAPO V

INTERVENTI DI ASSISTENZA - INTEGRAZIONE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE -

ART. 49: *Compiti del Comune*

1. Il Comune, da solo, consorziato o in unione con altri Comuni, qualora le leggi regionali attribuiscono ad esso la competenza, attua gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

ART. 50: *Modalità di coordinamento*

1. Gli interventi di cui all'articolo precedente saranno coordinati con i Servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio in modo da garantire il pieno rispetto della dignità umana ed assicurare il rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate.
2. Il coordinamento di cui al comma precedente sarà realizzato, inoltre, in modo da garantire:
 - a) la tempestività degli interventi programmati a favore delle persone handicappate;
 - b) che si proceda prioritariamente a favore delle persone handicappate, e tra queste a favore di quelle con maggiore grado di handicap;
 - c) la privacy delle persone handicappate.

ART. 51: *Servizio di segreteria per i portatori di handicap*

1. Per meglio soddisfare le esigenze delle persone handicappate, il Comune assicura un apposito servizio di segreteria curato dagli addetti ai Servizi Sociali cui sono anche affidate le attività di cui al precedente art. 50.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 52: *Obiettivi dell'attività amministrativa*

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di legalità, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune ,allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

CAPO I : GESTIONE SERVIZI PUBBLICI

ART. 53: Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 54: Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. Gli istituti di partecipazione, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 55 : Pubblicità degli atti

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, delle società per azione e dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità idonee ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

ART. 56: Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 57: *Struttura delle aziende speciali*

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi.
5. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 58: *Istituzioni per i servizi sociali*

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.
2. Il Consiglio Comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio e il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, la costituzione degli organi, le modalità d'indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.
3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 59: *Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni*

1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.
2. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione i consiglieri e gli assessori comunali nonché i consiglieri di quartiere.
3. Il Presidente è nominato dal Sindaco fra i membri del Consiglio di amministrazione.
4. Il Direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato, nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituzione.
5. I bilanci dell'istituzione sono presentati alla Giunta Comunale che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio Comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

ART. 60: Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentanza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 61: Obbligo di riferire al Consiglio

1. Il rappresentante del Comune negli organi di gestione di altri enti pubblici o privati, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'ente al fine di valutare la convenienza del Comune a partecipare all'Ente.

CAPO II: FORME ASSOCIATIVE

ART. 62:

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enticontraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 63: Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 39 del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 64: Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n°267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I: UFFICI

ART. 65: Regolamenti di organizzazione

1. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi della vigente normativa e dei contratti nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. In particolare devono essere disciplinate:
 - la struttura organizzativa del Comune;
 - le attribuzioni dei responsabili delle unità organizzative di massimo livello, in conformità di quanto disposto dall'art. 73 del presente Statuto ;
 - le modalità ed i criteri per il conferimento a tempo determinato degli incarichi di responsabile delle strutture di massimo livello che possono prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi ;
 - le attribuzioni della conferenza dei responsabili di Settore ;
 - i limiti, le modalità ed i criteri per la stipula di contratti individuali a tempo determinato ;
 - la dotazione organica ;
 - le collaborazioni esterne;
 - le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.lgs. N° 29/93 ;
 - il procedimento disciplinare .

ART. 66: Indirizzo politico - Funzioni - Responsabilità

1. Spetta agli organi di governo del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a) definire gli obiettivi ed i programmi da attuare indicando le priorità;
 - b) emanare le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
 - c) quantificare nel bilancio le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali;
 - d) verificare nei termini e con le modalità previste dalla legge la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e diflessibilità della struttura ed a principi di professionalità e responsabilità.
3. Ai responsabili delle unità organizzative di massimo livello in cui si articola la struttura dell'Ente spettano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nell'ambito del P.E.G. approvato dalla G.C.
4. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati, nei limiti delle risorse assegnate.

ART. 67: Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, è suddivisa in Settori a ciascuno dei quali sono attribuite specifiche competenze.
2. L'attività del Settore è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea ovvero di aree diverse collegate funzionalmente.
3. Il Settore è punto di riferimento per:
 - a) la gestione degli interventi e dei servizi destinati all'interno delle strutture o all'utenza;
 - b) la verifica e la valutazione dei risultati ottenuti;
 - c) l'elaborazione dei programmi operativi e dei piani di lavoro, anche ai fini della gestione degli istituti incentivanti la produttività;
 - d) le interazioni tra la sfera politica e l'apparato;
 - e) l'assegnazione dei budget e l'attivazione dei sistemi di controllo della gestione.
4. Il settore può essere suddiviso in servizi la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito di una specifica materia.
5. Nell'ambito del settore e del servizio possono essere individuate altre unità operative semplici o complesse. Esse gestiscono gli interventi in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione ovvero esplicano attività di erogazione di servizi alla collettività.
6. I servizi e gli uffici costituiscono suddivisioni interne ai Settori, di natura non rigida e non definitiva, ma ridefinibili in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.
7. La Giunta Comunale può istituire unità operative alle dirette dipendenze del Sindaco, del segretario comunale o del direttore generale per comprovate esigenze organizzative.

ART. 68: Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo, per scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente e, comunque, in tutti i casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
- 4) I diritti di informazione delle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito.
- 5) Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte ai sensi del D.lgs. 19 Settembre 1994 n° 626 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II:

IL SEGRETARIO COMUNALE - IL DIRETTORE GENERALE - IL VICESEGRETARIO - I RESPONSABILI DI SETTORE

ART. 69: Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali articolato in sezioni regionali.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

3. Il Segretario Comunale inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale. Nel caso in cui tali funzioni siano conferite ad altra persona, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, il Sindaco disciplina, secondo l'Ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti fra Segretario Comunale e Direttore Generale.

5. Il Sindaco, nel caso in cui intende avvalersi della facoltà di cui al punto c) del precedente 3° comma, può assegnare, temporaneamente, al Segretario Comunale la responsabilità di settore ovvero di singoli procedimenti mediante scorporo delle relative funzioni dai poteri attribuiti al titolare della stessa, qualora tale figura sia contemplata all'interno dell'ente.

6. Il Segretario Comunale, se richiesto, formula pareri di conformità sulle proposte di deliberazione sottoposte all'esame della Giunta e del Consiglio Comunale.

ART. 70: Il Vicesegretario Comunale

1. Il Vicesegretario comunale svolge le funzioni vicarie del segretario e collabora con lui; di norma gli è attribuita la responsabilità di un Settore.

ART. 71: Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare il Direttore Generale attribuendo le funzioni al Segretario Comunale ovvero ad altra persona; nel secondo caso occorre la stipula di convenzione con altri Comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i 15.000 abitanti. Il Direttore Generale, nella seconda ipotesi, provvederà anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. La convenzione deve stabilire, tra le altre cose, i requisiti che il Direttore Generale deve possedere ed i criteri per la nomina e la revoca.

3. Il Direttore Generale, nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

4. A tali fini al direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei settori dell'ente, ad eccezione del segretario comunale.

ART. 72: Obbligo di astensione

Il Segretario ed il Vicesegretario hanno gli stessi obblighi di astensione stabiliti per i consiglieri comunali.

ART. 73: Responsabili di unità organizzative di massimo livello

1. I responsabili delle unità organizzative di massimo livello sono nominati dal Sindaco con le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Spettano ai responsabili i compiti di cui al precedente art.66, comma 3, ed in genere l'adozione degli atti e provvedimenti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

3. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi di governo dell'ente, ed in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al 1° comma, quelli contemplati dall'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, T.U.E.L.

TITOLO VI

LA RESPONSABILITA'

ART. 74: Responsabilità patrimoniale

1. Agli Amministratori, al personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali di cui al precedente art. 58, si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

ART. 75: Risarcimento del danno patrimoniale

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni allo stesso derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Comune che abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione o dal dipendente ha diritto di rivalsa sui responsabili.

3. Gli amministratori e i dipendenti comunali, per la responsabilità di cui ai precedenti commi, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

ART. 76: Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. E' danno ingiusto quello derivante da violazione di diritti di terzi commessa dall'amministratore o dipendente con dolo o colpa grave, salva ed impregiudicata l'eventuale azione penale ed ogni più grave responsabilità prevista dalle leggi vigenti.

3. La responsabilità di cui ai precedenti commi sussiste anche per omissioni o ritardo ingiustificato nell'adempimento di obblighi stabiliti da leggi o Regolamenti.

4. Nel caso di atti o provvedimenti collegiali la responsabilità si estende a tutti coloro che vi hanno partecipato, con esclusione per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso ovvero si siano astenuti.

ART. 77: Responsabilità amministrativa

1. I Responsabili di Settore rispondono in via amministrativa dei procedimenti attuativi delle deliberazioni comunali.

ART. 78: Responsabilità contabile

1. Il Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure delle leggi vigenti.

ART. 79: Prescrizione dell'azione

1. La legge stabilisce i termini di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché i caratteri della solidarietà.

2.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 80: *Ordinamento*

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 81: *Attività finanziaria del Comune*

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe; è attribuita alla G.C. la fissazione delle aliquote.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 82: *Diritti del contribuente*

1. L'Ente, in materia di fiscalità locale, adegua la propria azione ai principi dello statuto dei diritti del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000, n° 212. In particolare:
 - assicura il diritto all'informazione, alla conoscibilità ed alla chiarezza degli atti nonché il diritto all'interpello;
 - salvaguarda la tutela dell'affidamento e della buona fede;
- assicura la tutela dell'integrità patrimoniale.

ART. 83: *Amministrazione dei beni comunali*

1. L'inventario dei beni del patrimonio e del demanio è compilato sotto la responsabilità del titolare del servizio economico-finanziario, il quale detiene i titoli, gli atti, le carte e le scritture relativi al patrimonio.
2. L'inventario è aggiornato annualmente.
3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 84: *Bilancio comunale*

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 85: Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante il sistema di contabilità ritenuto idoneo alla propria esigenza e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. 3. La Giunta Comunale allega al rendiconto la propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 86 : Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 87: Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 2 candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 88: Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, affidato con le modalità previste dalla legge, che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;
 - e) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 89: Controlli interni

- 1. L'Ente disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per la finalità di cui all'art.147 del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267 T.U.E.L.
- 2. I controlli interni fanno capo al nucleo di valutazione composto come previsto dall'apposito Regolamento di cui al comma 1. Il nucleo di valutazione presidia, in deroga al principio di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 luglio 1999, n° 286, i sistemi di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione delle prestazioni del personale responsabile delle strutture organizzative di massimo livello.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 90: Disposizioni finali

- 1. Il Consiglio Comunale, qualora necessario, aggiorna entro 12 mesi i regolamenti di sua competenza previsti dal presente statuto, fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge o dai precedenti articoli.
- 2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate dal consiglio o dalla Giunta che risultano compatibili con la legge e lo statuto vigenti.
- 3. La Commissione Affari Istituzionali, con periodicità annuale, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo.

ART. 91: Entrata in vigore

- 1. Il presente Statuto, approvato nelle forme di legge, osservate le procedure del controllo di legittimità, ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
- 2. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania, per pubblicità-notizia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.